



Ordinanza n. 19 del 20 marzo 2020

Oggetto: DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

Divieto di svolgimento di attività fisica e sportiva su area pubblica fino al 3 aprile 2020.

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’;

VISTA l’ordinanza del Presidente della regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020 avente ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 11 marzo 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus sull’intero territorio nazionale;

DATO ATTO che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

CONSIDERATO che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

VALUTATA la necessità di porre in essere tutte le iniziative ed i provvedimenti per il contenimento della diffusione di “Covid-19” impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, coerentemente con l’impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite

posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio Provincia di Latina;

RITENUTO, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, il divieto, sino al giorno 3 aprile incluso, di attività ricreative e motorie (es. passeggiate) e sportive (es. Jogging) su aree pubbliche o di uso pubblico o aperte al pubblico passaggio, anche nei casi in cui l'attività non venga svolta in gruppo, salvo per coloro che siano muniti di idonea certificazione medica che attesti l'esigenza di fare attività fisica per motivi medici a causa di patologie sanitarie;

RITENUTO, altresì, necessario vietare le attività motorie e qualsiasi pratica sportiva, anche con mezzi quali biciclette o simili, svolte all'aperto in luoghi pubblici, in ragione, oltre che delle motivazioni fin qui espresse, dei rilevati assembramenti di persone e dell'impossibilità di effettuare controlli sul rispetto della distanza interpersonale di sicurezza;

RITENUTO, ancora, chiarire che è vietato raggiungere le proprie campagne, salvo che per alimentare animali e per raccolte di prodotti ortofrutticoli non differibili e urgenti;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- L'art. 650 c.p. dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro 206,00;
- Lo statuto comunale;

ORDINA

- **Fino al 3 aprile 2020 sono vietate le attività motorie, le attività ricreative e qualsiasi pratica sportiva svolte all'aperto in luoghi pubblici o di uso pubblico o di accesso al pubblico, in ragione, oltre che delle motivazioni fin qui espresse, dei rilevati assembramenti di persone e dell'impossibilità di effettuare controlli sul rispetto della distanza interpersonale di**

sicurezza. Sono esenti da tale divieto coloro che siano muniti di idonea certificazione e/o prescrizione medica che attesti l'esigenza di fare attività fisica all'aperto per motivi medici a causa di patologie sanitarie, da esibirsi al momento dell'accertamento;

- **Fino al 3 aprile 2020 è vietato recarsi nelle campagne e nei fondi coltivati, se non per motivi urgenti e NON DIFFERIBILI in quanto connesse con il ciclo biologico di piante e animali, quali ad esempio effettuare raccolte di prodotti ortofrutticoli improcrastinabili e sostentare gli animali ivi posseduti.**

RICORDA

Che sono fatti salvi gli spostamenti nei termini e modalità consentiti dal D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 articolo 1 lett. a) che prevede che gli stessi siano giustificabili - previa le autocertificazioni di legge - esclusivamente per:

1. comprovate esigenze lavorative
2. situazioni di necessità
3. motivi di salute
4. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Coloro che si sposteranno dall'abitazione di residenza dovranno esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento dall'abitazione di residenza, di cui all'allegato A. A titolo esemplificativo, è consentito spostarsi dall'abitazione di residenza per:

- fare la spesa per sostentamento (acquisto di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM del 11.03.2020) e per l'acquisto di farmaci;
- situazioni familiari urgenti (assistenza congiunti malati);
- gestione quotidiana degli animali domestici da effettuarsi quanto più vicini a casa (esigenze fisiologiche e veterinarie)
- per recarsi nelle campagne in cui si detengono animali.

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DISPONE

che il Comando di Polizia Municipale è incaricato all'esatta esecuzione della presente Ordinanza e della notifica per gli adempimenti di competenza;

DEMANDA

di trasmettere la presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Prefetto della Provincia di Latina;
- Questura di Latina;
- Questura di Terracina;
- Comando Stazione Carabinieri – Sonnino;
- Comando Polizia Locale – Sede;

Ai vari uffici del Comune di Sonnino per l'affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, la realizzazione di pubblici avvisi e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Sonnino al seguente indirizzo: www.comune.sonnino.latina.it, la realizzazione di pubblici avvisi ed altre forme di pubblicazione ritenute opportune, tra cui utilizzando i social networks.

COMUNICA

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 20 marzo 2020


IL SINDACO
Luciano De Angelis
IL SINDACO
Luciano De Angelis

